NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE

Art. 1

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualita' delle merci

Scopo per il quale e' concessa la temporanea importazione

Quantita' minima ammmessa alla temporanea importazione

Termine per la riesportazione

Fili di rame e sue leghe

Per la fabbricazione di viti

Kg. 100

Un anno

Versione in vigore dal 23 ottobre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee
Estremi	Legge 2 ottobre 1940, n. 1417
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-di-importazioni-ed-esportazioni-1417-1940/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it